



ANTONIO CARANNANTE
NOTAIO

REPERTORIO N. 53205

RACCOLTA N. 11621

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di gennaio, alle ore sedici, in Bacoli, alla Via Carannante n. 10, nel mio studio.

- 28 GENNAIO 2020 -

Avanti a me Dott. Antonio Carannante, Notaio in Bacoli, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola,

E' PRESENTE:

1) il signor PALADINO GIUSEPPE, nato a Napoli (NA) addì 26 febbraio 1935, domiciliato in Rovereto (TN), Via Del Teatro n. 41, Codice Fiscale PLD GPP 35B26 F839 S;

- nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della associazione denominata "UN SOGNO PER IL BENIN - ONLUS", con sede in Bacoli (NA), alla Via Faro n. 31, Codice Fiscale 96030460636, costituita con atto per me Notaio in data 12 marzo 2013, repertorio n. 51251/10554, registrato all'Agenzia delle Entrate di Pozzuoli il 26 marzo 2013 al n. 1133/1T, successivamente modificata per adozione di nuovo statuto con atto per me Notaio del 2 settembre 2014, repertorio n. 51737/10828, registrato all'Agenzia delle Entrate di Pozzuoli il 22 settembre 2014 al n. 2549/1T, e per modifica dell'art. 16 dello statuto con atto per me Notaio in data 19 marzo 2019, repertorio n. 52985/11504, registrato a Pozzuoli il 27 marzo 2019 al n. 948/1T;

- al presente atto autorizzato in virtù dei poteri conferitigli dal vigente statuto sociale.

Il suddetto, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, senza chiedere la presenza dei testimoni, nella riferita qualità, mi richiede di ricevere il presente verbale di assemblea straordinaria della suindicata associazione, qui riunita, in forma totalitaria, ed avente il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- adeguamento del vigente statuto dell'associazione al Codice del Terzo Settore, con conseguente sua integrale sostituzione e contestuale approvazione del nuovo testo.

A norma dell'art. 19 del vigente statuto sociale assume la presidenza il signor Paladino Giuseppe, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo, il quale

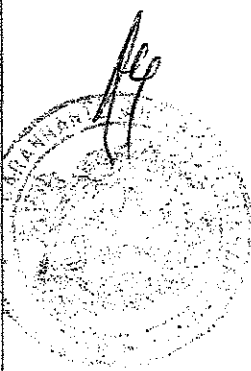
CONSTATATO

a) che è presente la totalità dei nove associati nelle persone di esso presidente e dei signori:

1) ALTIERI MORENA, nata a Foggia (FG) addì 5 dicembre 1993, domiciliata in Napoli (NA), Vico dei Corrieri n. 34, Codice Fiscale LTR MRN 93T45 D643 S;

2) ILLIANO CARMELA, nata a Napoli (NA) addì 6 ottobre 1988, domiciliata in Bacoli (NA), Via Risorgimento n. 222, Codice

REGISTRATO
all'Agenzia Entrate
Ufficio Territoriale
di NAPOLI APSRI
il 05/02/2020
al n. 5046/1T



Fiscale LLN CML 88R46 F839 M;

3) **BOTTA LUCREZIA ANGELA**, nata a Pompei (NA) addì 7 luglio 1990, domiciliata in Torre del Greco (NA), Via Nuova Trecase n. 122, Codice Fiscale BTT LRZ 90L47 G813 A;

4) **TOURE' ISSAKA FATAOU**, nato a Beninoise (BENIN) addì 1 gennaio 1968, domiciliato in Giugliano in Campania (NA), Via Domitiana n. 143, Codice Fiscale TRS FTA 68A01 Z314 Y;

5) **COLUTTA ERNESTO**, nato ad Acerra (NA) addì 6 novembre 1970, domiciliato in Bacoli (NA), Via Virgilio n. 11, Codice Fiscale CLT RST 70S06 A024 E;

6) **GAMBARDILLA REBECCA**, nata a Napoli (NA) addì 27 aprile 1960, domiciliata in Bacoli (NA), Via Faro n. 31, Codice Fiscale GMB RCC 60D67 F839 O;

7) **ALTOMARE LEONARDO**, nato a Napoli (NA) addì 19 febbraio 1990, domiciliato in Bacoli (NA), Via Guardascione n. 22, Codice Fiscale LTM LRD 90B19 F839 Y;

8) **DE MASI CARMELO**, nato a Pozzuoli (NA) addì 16 giugno 1965, domiciliato in Bacoli (NA), Via Gabriele D'Annunzio n. 3, Codice Fiscale DMS CML 65H16 G964 B;

b) che è presente l'intero Consiglio Direttivo nelle persone di esso signor Paladino Giuseppe, in qualità di Presidente, e i dei signori signori: Botta Lucrezia Angela, sopra generalizzata, in qualità di Vice Presidente; Tourè Issaka Fataou, sopra generalizzato, in qualità di Consigliere; Colutta Ernesto, sopra generalizzato, in qualità di Consigliere; Illiano Carmela, sopra generalizzata, in qualità di Tesoriere; Altomare Leonardo, sopra generalizzato, in qualità di Segretario; Altieri Morena, sopra generalizzata, in qualità di Consigliere
d) che tutti gli intervenuti si dichiarano esaurientemente informati sull'argomento posto all'ordine del giorno e ne accettano la discussione;

DICHIARA

- validamente costituita ed idonea a deliberare l'assemblea ed apre la discussione sull'unico capo posto all'ordine del giorno.

Prende la parola il presidente, signor Paladino Giuseppe il quale riferisce che, a seguito della intervenuta riforma del Terzo Settore ed al fine di ottenere l'iscrizione l'associazione, oggi Onlus, nel RUNTS, si rende necessario adeguare il vigente Statuto alle nuove disposizioni contenute nel nuovo Codice del Terzo Settore, con particolare riferimento alle attività sociali, all'inserimento nella denominazione sociale della qualità di "organizzazione di volontariato" o della sigla "ODV", all'obbligo di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e ad ogni altra materia per le quali la nuova disciplina detta norme inderogabili.

Precisa, inoltre, il Presidente che, essendo l'opera di adeguamento dello statuto molto elaborata ed impegnativa e richiedendo un eccessivo dispendio di tempo, come tale di difficile attuazione in sede di riunione assembleare, il nuovo

testo dello statuto aggiornato ed adeguato è stato già predisposto e sottoposto al preventivo esame degli associati.

Quindi, il Presidente dà lettura del nuovo testo dello statuto dell'associazione, aggiornato ed adeguato alle nuove norme del Codice del Terzo Settore secondo gli orientamenti, le indicazioni e lo schema già unanimemente espressi dai soci, illustrandone tutte le variazioni apportate ai vari articoli.

Invita, quindi, l'assemblea a deliberare.

Dopo breve discussione, l'assemblea, all'unanimità degli associati e con voto espresso per alzata di mano, in accoglimento della proposta del presidente, delibera di approvare, articolo per articolo e complessivamente nel suo insieme, il nuovo testo dello Statuto dell'associazione, conforme all'attuale normativa dettata dal Codice del Terzo Settore, Statuto composto da numero ventotto (28) articoli, come letto ed illustrato dal Presidente e che, previa lettura datane da me Notaio al comparente, presenti gli intervenuti, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

A questo punto, il Presidente dichiara che, poichè la normativa che regola le ONLUS (D. Lgs. 460 del 1997) rimarrà in vigore fino a che non diventerà operativa la parte fiscale del Codice del Terzo Settore, fino a tale momento rimane in vigore lo statuto attuale dell'associazione, mentre resta sospesa l'efficacia delle nuove clausole.

Conseguentemente, divenuta operativa la parte fiscale del Codice del Terzo Settore, acquisteranno efficacia le clausole portate del nuovo statuto, con conseguente cessazione dell'efficacia della vecchia clausole statutarie ONLUS.

Conseguentemente, ai sensi dell'art. 104, comma 2, del Codice del Terzo settore, l'entrata in vigore del nuovo statuto è subordinata alla condizione sospensiva della entrata in vigore del regime fiscale della riforma del Terzo Settore.

Ai sensi dell'art. 82, comma 5, del Codice del Terzo Settore, il presente atto è esente dall'imposta di bollo ma è soggetto all'imposta di registro.

Null'altro essendovi a deliberare, l'assemblea è sciolta alle ore diciassette e minuti quindici

Del presente, scritto in gran parte con sistemi elettronici da persona di mia fiducia ed in piccola parte a mano da me Notaio, su due fogli per pagine sei fin qui, ho dato lettura, presenti gli intervenuti, al comparente che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive alle ore diciassette e minuti trenta.

Firmato: GIUSEPPE PALADINO.

ANTONIO CARANNANTE NOTAIO. Segue sigillo



ALLEGATO "A" ALL'ATTO NOTAR CARANNANTE, RACCOLTA N. 11621

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"Un sogno per il Benin ODV" ex Onlus

Titolo I

Costituzione e scopi

Art. 1 - Denominazione - sede - durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "Un sogno per il Benin", di seguito indicata anche come "Associazione".

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Bacoli (NA), in Via Faro n. 31. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Bacoli non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

3. Essa opera nel territorio della provincia di Napoli ed intende operare anche in ambito nazionale ed internazionale.

4. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ODV" o dell'indicazione di "organizzazione di volontariato"

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Un sogno per il Benin ODV" oppure "Un sogno per il Benin organizzazione di volontariato".

2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 3 - Scopi

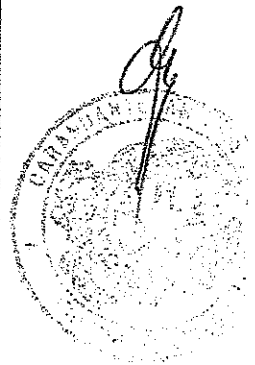
1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale.

3. Essa opera nei seguenti settori:

a) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

b) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di



interesse generale a norma del presente articolo;

4. L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- a) fornire aiuto, sostegno e supporto alle persone e alle popolazioni che vivono in stato di bisogno e sofferenza nei Paesi poveri e in via di sviluppo, con particolare riferimento all'Africa e alla Repubblica del Benin, intervenendo per porre fine o comunque per alleviare le gravi situazioni di disagio con cui tali individui sono costretti a convivere ogni giorno;
- b) migliorare la condizione di vita dei bambini e delle donne nei Paesi poveri, garantendo ad entrambi un'istruzione di base al fine di ridurre l'analfabetismo e l'ignoranza, lottando contro lo sfruttamento economico sia dei bambini che delle donne, dando a queste ultime la possibilità di apprendere un mestiere che consenta loro di essere autonome e indipendenti, ed infine diffondendo una cultura che rispetti i diritti dei bambini e delle donne;
- c) svolgere attività di sensibilizzazione sul territorio provinciale ed eventualmente anche nazionale, con l'obiettivo di informare la popolazione locale sui grandi temi della fame, della povertà, dell'emarginazione e dei diritti violati così presenti nel mondo e nella società odierna;
- d) promuovere il volontariato e la cittadinanza attiva, favorendo la partecipazione delle persone alle attività di solidarietà svolte a livello locale, nazionale ed internazionale.

Art. 4 - Attività

1. Per raggiungere gli scopi suddetti, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) promuovere e gestire le adozioni a distanza dei bambini più bisognosi dei paesi impoveriti;
- b) promuovere e/o finanziare progetti ed iniziative di solidarietà e cooperazione internazionale nei Paesi in via di sviluppo, monitorandone la realizzazione anche mediante l'eventuale invio sul posto di esperti e volontari;
- c) promuovere e/o finanziare progetti di cooperazione internazionale che abbiano come obiettivo specifico quello di migliorare le condizioni sociali, economiche, sanitarie, scolastiche e culturali dei bambini e delle donne che vivono nei Paesi poveri;
- d) raccogliere ed inviare agli individui che vivono in stato di bisogno e sofferenza nei Paesi in via di sviluppo beni di prima necessità quali, a mero titolo esemplificativo, cibo, denaro, vestiti, medicine, farmaci, materiale sanitario, giochi per bambini, articoli per la scuola e per la casa ed in generale altri beni di prima necessità;
- e) aiutare e sostenere, sia da un punto di vista materiale che morale, le popolazioni vittime di eventi catastrofici, quali terremoti, alluvioni ed altre calamità naturali;
- f) promuovere ed organizzare sul territorio provinciale ed eventualmente anche nazionale eventi ed iniziative di tipo

culturale, formativo ed informativo quali, a mero titolo esemplificativo, incontri, dibattiti, seminari, conferenze, convegni, workshop, corsi, laboratori, mostre, proiezioni, in relazione alle tematiche istituzionali;

g) promuovere ed organizzare campagne di sensibilizzazione ed altre forme di raccolte fondi sul territorio provinciale al fine di far conoscere e finanziare le attività dell'Associazione, nei limiti previsti dalla legge;

h) utilizzare i possibili strumenti informatici (sito internet, pagina facebook o altro social network), allo scopo di divulgare e fare conoscere le tematiche istituzionali dell'Associazione, oltre a pubblicizzarne l'attività ed incentivare l'adesione di nuovi volontari;

i) collaborare e sostenere associazioni ed altri enti privati senza scopo di lucro, anche a valenza nazionale ed internazionale, con finalità di assistenza e di solidarietà sociale ed internazionali analoghi o affini a quelli dell'Associazione;

j) creare reti e collaborazioni pro-attive con enti pubblici di carattere locale, nazionale ed internazionale, al fine di perseguire le finalità dell'Associazione, anche stipulando con essi rapporti contributivi e convenzionali.

k) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

2. L'Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

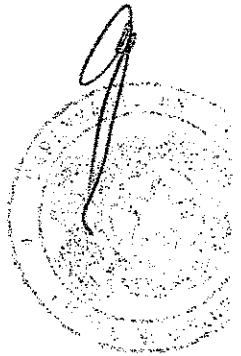
Art. 5 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 6 - Associati

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Organizzazioni di volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collabo-



rare al loro raggiungimento.

2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato.

3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art. 7 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 8 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative del-

l'Associazione, e di parteciparvi;

c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.

3. Gli associati hanno il dovere di:

a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;

b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art. 9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;

b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;

c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria



dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso; egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art. 10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Titolo IV

Organi sociali

Art. 12 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo).

2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 13 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

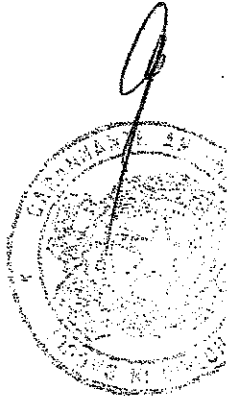
Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

6. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum



1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- f) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- g) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{1}{3}$ (un terzo) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

Art. 16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto al-

l'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenni, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento del quorum.

4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

6. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante



il voto a scrutinio segreto.

7. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 19 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nominare il Presidente, il Vicepresidente il Segretario, il tesoriere dell'Associazione;
- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

4. Il Tesoriere si occupa della tenuta dei libri contabili e della relativa documentazione, della gestione dei valori numerari e dei conti correnti bancari, della custodia del patrimonio in generale.

Art. 20 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.
3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressamente delega ad altro Consigliere.

Art. 21 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 17, c. 2, del presente Statuto;
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 9 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di e-



saurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 22 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

2. I Consiglieri rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V

I libri sociali

Art. 23 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art. 24 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 25 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

2. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.

Art. 26 - Bilancio di esercizio

- 1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
- 2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
- 3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art. 27 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

- 1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
- 2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c. 1, del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art. 28 - Norme di rinvio

- 1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le re-

lative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

FIRMATO: Giuseppe Paladino. Antonio Carannante Notaio. Segue
sigillo.

La presente copia è conforme al suo originale
e consta di fasciate *diecimila*
Beeoli di *11* *febbraio* *1910*

(Dr. Antonio Carannante)

Notaio in *Beeoli*

